



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 887 del 09/08/2023

Determina del Responsabile N. 56 del 09/08/2023

PROPOSTA N. 1020 del 08/08/2023

OGGETTO: Comune di Folignano.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (linee guida regionali delibera di GR n. 1647/19), relativa al Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1".

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Folignano con nota prot. n. 11091 del 04.07.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 04.07.2023 con protocollo n. 15621, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1";

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 08.08.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 11091 del 04.07.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 04.07.2023 con protocollo n. 15621, il Comune di Folignano, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al Piano di Lottizzazione comparto "C3e"; in allegato alla sopraccitata nota comunale prot. n. 11091 del 04.07.2023 ha trasmesso il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, la relazione tecnica e l'elaborato grafico di progetto.

Con nota prot. n. 15809 del 06.07.2023 lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione trasmessa dal Comune di Folignano.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in

materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di prevenzione;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Nessuno degli SCA sopra riportati ha espresso parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Oggetto della procedura è il Piano di Lottizzazione denominato sub comparto "C3-1"; come specificato nella relazione illustrativa, la necessità di individuare il nuovo sub comparto "C3-1" all'interno del comparto "C3e" di cui al Piano di Lottizzazione approvato con delibera di CC n. 40 del 09.08.2007, così come modificato con variante approvata con delibera di CC n. 65 del 27.07.2008, nasce dall'esigenza di ottenere una migliore e più efficace razionalizzazione del verde pubblico e dei parcheggi pubblici, rimanendo invariata la previsione planivolumetrica dell'intero comparto "C3e", la volumetria massima, i parametri edilizio-urbanistici e la dotazione di standard urbanistici.

Il sub comparto "C3-1" comprende i lotti edificabili 11-12-13-13A, una porzione della viabilità di Piano, un'area a verde pubblico e un parcheggio pubblico; in particolare è prevista la variazione delle superfici fondiarie dei sopraccitati lotti, unitamente alle rispettive volumetrie realizzabili, spostando il confine nord dei lotti 11 e 12 verso l'area a verde pubblico con aumento della superficie degli stessi per circa mt 40.00 e il confine dei lotti 13 e 13A verso sud con una diminuzione della superficie di mt 40.00 circa.

Il Sub comparto "C3-1" avrà una superficie territoriale di mq 4.532,00 e sarà autosufficiente per quanto riguarda la dotazione di standard urbanistici come di seguito verificato:

- Volume lotti 11-12-13-13A mc 2.870,00
- Numero abitanti 24 (mc 2.870,00/120)
- Standard verde pubblico richiesto mq 432,00 (mq 24 x 18)
- Standard parcheggi pubblici richiesti mq 72,00 (mq 24 x 3)
- Verde pubblico di progetto mq 629,00 > mq 432,00 richiesto
- Parcheggi pubblici di progetto mq 75,00 > mq 72,00 richiesto

Con riferimento alle aree a standard viene evidenziato che il verde pubblico ubicato in corrispondenza della scarpata retrostante i lotti 11 e 12 risulta poco fruibile per cui lo stesso verrà ridotto in corrispondenza della stessa e aumentato nella porzione di area più pianeggiante retrostante i lotti 13 e 13A; la quantità di verde pubblico subirà una modesta riduzione, da mq 654.00 a mq 629.00, compensata dall'aumento delle aree destinate a parcheggio pubblico, da mq 50.00 a mq 75.00, necessaria al fine di assicurare il rispetto della quantità minima stabilita dal regolamento edilizio comunale vigente (3 mq/ab).

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante al Piano di Lottizzazione "C3e":

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza.

Viene inoltre attestato che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente come zona “C3e” di espansione residenziale (art. 30 delle NTA del PRG) e che lo stesso risulta conforme al PRG. A tal proposito si rileva invece che alla sezione 1 del rapporto preliminare viene specificato che il Piano di Lottizzazione del sub comparto “C3-1” risulta in variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.; si ritiene pertanto necessario che in sede di adozione venga stabilito in maniera univoca quale sia l’oggetto del procedimento a cui il Comune intende far riferimento, fermo restando che a parere dello scrivente Settore sembrerebbe configurarsi come una variante al vigente PRG, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., quanto meno per la modalità attuativa;
- non ricade all’interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all’interno di zone soggette a vincoli del PPAR o del PRG allo stesso adeguato;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- è conforme al Piano Regionale e/o Provinciale di gestione dei rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all’attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all’art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- nell’area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni del Piano di Lottizzazione sub comparto “C3-1” in variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall’art. 13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L’analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti, in considerazione dell’ambito territoriale e settoriale d’intervento dello stesso e dei suoi contenuti, consente di verificare la coerenza delle previsioni del sub comparto “C3-1” rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Di seguito si riportano i principali piani e programmi territoriali, generali e/o di settore cui sono state riferite le previsioni del comparto “C3-1”, con le relative interrelazioni.

PPAR (Piano Pesistico Ambientale Regionale): l'area oggetto del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG non risulta interessata dalla presenza di alcun ambito di tutela previsto dal PPAR e/o dal vigente PRG adeguato al PPAR.

PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche e Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Tronto): il Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG non interessa aree in dissesto idrogeologico così come definite nel PAI; l'area pertanto non risulta soggetta alla relativa normativa.

Analogamente il Piano dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale non individua nell'area oggetto del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG aree soggette a pericolosità.

PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale): il Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG prevede l'uso di impianti fotovoltaici integrati negli edifici e la riduzione dei consumi sostenendo la qualità progettuali degli insediamenti nel rispetto del protocollo di Itaca.

PTA (Piano di Tutela delle Acque): Il Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG promuove la raccolta delle acque meteoriche con l'utilizzo a fini irrigui per il verde pubblico e migliora il sistema delle acque reflue imponendo la separazione delle stesse da quelle meteoriche.

PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale): gli interventi previsti con il Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG non risultano in contrasto con le disposizioni immediatamente prevalenti e vincolanti di cui alle NTA del vigente PTCP.

Piano di classificazione acustica comunale: la destinazione d'uso residenziale risulta conforme al vigente Piano di classificazione acustica che ricomprende l'area oggetto del sub comparto "C3-1" nella classe acustica II "Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale" di cui all'art. 2 della sopraccitata LR n. 28/01: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

Al fine di definire l'ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano sono stati individuati gli aspetti ambientali (acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria e clima, beni culturali) ed i settori di governo (civile, residenziale, urbanistica, rifiuti, energia) con i quali il Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG interagisce, anche indirettamente, determinando effetti.

Per l'individuazione degli ambiti di influenza ambientale e territoriali è stato utilizzato il modello della check list con l'aggiunta dei temi ambientali integrativi relativi alla cantieristica ed ai rifiuti ritenuti come pertinenti il Piano in argomento.

L'ambito di influenza territoriale di un Piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso; nel caso di specie avrà come ambito di applicazione le aree oggetto del Piano di Lottizzazione mentre potrà interagire solo indirettamente con il resto del territorio comunale attraverso le dinamiche derivanti dalla realizzazione dei nuovi edifici.

Viene inoltre evidenziato che in ogni caso il Piano, vista l'entità trascurabile del carico urbanistico introdotto (24 abitanti) e considerato che nel vigente PRG l'area ha già una destinazione edificabile di tipo residenziale, non influenzerà in modo significativo i temi e gli aspetti ambientali.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti all'adozione del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al vigente PRG viene fatto riferimento anche alla Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile della Regione Marche (SRSvS), approvata con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 25 del 13 dicembre 2021.

Rispetto ai cinque obiettivi strategici individuati dalla SRSvS viene ritenuto come pertinente quello relativo al cambiamento climatico per il quale sono stati indicati gli obiettivi di sostenibilità e le azioni prioritarie per il loro raggiungimento.

VERIFICA DI PERTINENZA

In questa sezione, come richiesto dalle linee guida regionali per la VAS, è stato esaminato il livello di pertinenza del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui al primo punto dell'Allegato I alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; è stata prodotta una tabella con evidenziate, rispetto al gruppo 1 dei criteri, pertinenza e motivazione.

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI E SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI

In questa sezione sono stati individuati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" in variante al PRG, attribuendo una pertinenza rispetto le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del PdL e i temi ambientali/settori di governo ritenuti pertinenti, considerando:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate;
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.

Viene poi effettuata una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma" (art. 13, comma 1 D.lgs 152/2006), considerando:

- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del P/P e i temi ambientali pertinenti (biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica);
- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del P/P e i settori di governo (rifiuti, energia, civile, residenziale, urbanistica) e le possibili conseguenze sull'ambiente.

Dall'analisi effettuata non vengono rilevate particolari criticità ambientali derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1".

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate le caratteristiche del Piano di Lottizzazione in variante in argomento, si ritiene che non emergano particolari criticità ambientali tali da rendere necessario un suo assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., il Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1", con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1" modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii., evidenziando fin d'ora che in sede di adozione dovrà essere stabilito in maniera univoca quale sia l'oggetto del procedimento a cui il Comune intende far riferimento,

fermo restando che a parere dello scrivente Settore sembrerebbe configurarsi come una variante al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., quanto meno per la modalità attuativa. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione sub comparto "C3-1", con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii., evidenziando fin d'ora che in sede di adozione dovrà essere stabilito in maniera univoca quale sia l'oggetto del procedimento a cui il Comune intende far riferimento, fermo restando che a parere dello scrivente Settore sembrerebbe configurarsi come una variante al vigente PRG, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., quanto meno per la modalità attuativa.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Folignano quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 09/08/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO